

DELIBERA N. 220/00

ULTERIORE PROPOSTA AL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI GENERALI AFFERENTI AL SISTEMA ELETTRICO, DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 6 dicembre 2000,
- Premesso che:
 - l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità per energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), siano individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attività di ricerca e le attività svolte dalla apposita società costituita dalla società Enel Spa per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile nucleare, e le attività connesse e conseguenti; e che l'Autorità provveda al conseguente adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, tra l'altro definendo la quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, in misura decrescente in rapporto ai consumi di energia;
 - con delibere 20 settembre 1999, n. 138/99 e 22 dicembre 1999, n. 192/99 (di seguito rispettivamente: delibera n. 138/99 e delibera n. 192/99), l'Autorità ha presentato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato proposte in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99;
 - con decreto 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26

gennaio 2000) sono stati individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, entro il 31 dicembre 2000, e successivamente ogni tre anni, l'Autorità ridetermina gli oneri conseguenti allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e alla chiusura del ciclo del combustibile ed aggiorna l'onere annuale, sulla base di un dettagliato programma inoltrato dalla società SoGIN – Società gestione impianti nucleari Spa (di seguito: SoGIN Spa) ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 9, tenendo conto di criteri di efficienza economica, nonché degli oneri già reintegrati sulla base di quanto disposto dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei prezzi, come modificati dalla deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98 e di quanto previsto dall'articolo 5 della deliberazione della medesima Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98; e comunica al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le proprie determinazioni in merito, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, entro il 30 giugno 2000, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità, definisce modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 1 del medesimo articolo, e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonché definisce criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne alle finalità di cui all'articolo 10 del medesimo decreto;

- Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo n. 79/99;
- il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;

- Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1998, n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998;
- la delibera n. 138/99;
- la delibera n. 192/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49, del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00);

- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90, del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/00);
- Visto il documento “Proposte per la ricerca di sistema”, presentato dalla società Enel Spa all’Autorità in data 24 giugno 1999, prot. Autorità n. 007193 del 25 giugno 1999 (di seguito: documento “Proposte per la ricerca di sistema”), sulle attività di ricerca di sistema, in corso e programmate, e sull’assetto societario futuro delle strutture a cui saranno affidate dette attività;
 - Vista la lettera in data 12 novembre 1999, prot. n. 859, inviata dall’Amministratore delegato della società Enel Spa all’Autorità, nella quale viene richiesta un’accelerazione delle procedure per l’assunzione delle determinazioni previste dall’articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/99 in ordine alla individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico concernenti le attività di ricerca al fine di poter assicurare la regolare prosecuzione di dette attività, nonché di poter procedere alla pianificazione delle stesse;
 - Visto il documento “Processo di trasformazione”, presentato all’Autorità dalla società CESI Spa nel corso di un incontro tenuto in data 19 aprile 2000 (di seguito: documento “Processo di trasformazione”);
 - Vista la nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico in data 23 agosto 2000, prot. n. 1351, pervenuta all’Autorità il successivo giorno 25, prot. Autorità n. 12212, (di seguito: nota 23 agosto 2000);
 - Vista la nota del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato – Direzione generale dell’energia e delle risorse minerarie del 12 settembre 2000, prot. n. 219478, pervenuta all’Autorità il successivo 26 settembre 2000, prot. Autorità n. 013282, e l’allegato schema di decreto ministeriale recante le modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell’industria 26 gennaio 2000, in ordine al quale è stata richiesta all’Autorità la prescritta intesa;
 - Viste le lettere della società SoGIN Spa del 29 settembre 2000, prot. n. 4482 e n. 4483, pervenute all’Autorità in data 3 ottobre 2000, prot. Autorità n. 013712 e prot. n. 13714, (di seguito: lettere 29 settembre 2000) e gli allegati programmi delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), punti i), ii), iii) e iv), del decreto del Ministro dell’industria 26 gennaio 2000;
 - Vista la nota del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato – Direzione generale dell’energia e delle risorse minerarie del 13 ottobre 2000, prot. n. 222357, (di seguito: nota 13 ottobre 2000) pervenuta all’Autorità il successivo 16 ottobre 2000, prot. Autorità n. 014178;

- Considerato che:
 - con la deliberazione n. 58/98 l'Autorità, in attuazione della disposizione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481/95, ha valutato i provvedimenti in precedenza emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi in materia di rimborso all'Enel di oneri straordinari, rideterminando in maniera definitiva gli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura definitiva, ivi incluse le attività di riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza con custodia passiva e lo smantellamento delle centrali nucleari;
 - con la medesima deliberazione n. 58/98, l'Autorità ha altresì istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico di due separati conti di gestione per il rimborso degli oneri nucleari: il "Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici" e il "Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue", quest'ultimo destinato ai rimborsi all'Enel Spa degli oneri riconosciuti per il riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e smantellamento delle centrali nucleari;
 - l'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 79/99 prevede che la società Enel Spa costituisca una società per lo svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità; e che tale società, denominata SoGIN – Società gestione Impianti Nucleari per azioni, è stata costituita il 31 maggio 1999 ed è divenuta operativa l'1 novembre del medesimo anno all'atto del conferimento del relativo ramo d'azienda da parte della società Enel Spa;
 - con il gettito della componente A2 della tariffa elettrica si è completato, entro il primo bimestre (gennaio – febbraio) 2000, il rimborso all'Enel Spa e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, come confermato nella nota della Cassa conguaglio per il settore elettrico 23 agosto 2000;
 - con la deliberazione n. 39/00, l'Autorità ha fissato, a decorrere dall'1 marzo 2000, l'aliquota della componente A2 della tariffa elettrica, destinata al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività a queste connesse e conseguenti, in misura pari a 0,6 lire per kWh consumato dai clienti finali;
 - il gettito generato dalla componente A2 di cui al precedente alinea è stato destinato al rimborso del credito vantato dalla società SoGIN Spa nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico che, alla data del 31 ottobre 1999, risultava pari a circa 893 miliardi di lire, come precisato nella nota della Cassa conguaglio medesima 23 agosto 2000;
 - con la deliberazione n. 53/00 l'Autorità ha stabilito che, a decorrere dall'1 marzo 2000, la componente A2 della tariffa elettrica alimenta il "Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue", istituito con la medesima deliberazione incorporando il "Conto per il rimborso all'Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue", di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), della deliberazione n. 58/98;

- la quantificazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, riguardando interventi caratterizzati da significative incertezze per quanto riguarda i tempi e le modalità da seguire nella loro attuazione in ragione della limitata esperienza in materia anche a livello internazionale, evidenzia particolari criticità;
 - dai programmi delle attività di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, trasmessi all'Autorità dalla società SoGIN Spa in allegato alle lettere 29 settembre 2000, emergono elementi di incertezza che possono comportare variazioni rilevanti nell'entità degli impegni e dei costi previsti ed incidere sulla attuazione dei programmi medesimi, come per altro rilevato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie nella nota 13 ottobre 2000;
- Considerato che:
 - ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, per l'anno 2000, l'Autorità provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca da coprire attraverso una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai clienti finali nel mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale in misura non superiore all'equivalente di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99; e che sino al 30 giugno 2000 le risorse del Fondo per finanziamento dell'attività di ricerca vengono interamente assegnate alla società CESI Spa;
 - lo stanziamento di cui al precedente alinea è volto ad assicurare le risorse necessarie alla prosecuzione delle attività di ricerca a carattere continuativo di rilevante interesse generale per il sistema elettrico già avviate dall'Enel Spa e trasferite alla società CESI Spa - come sinteticamente individuate nel documento "Proposte per la ricerca di sistema" - , sino alla entrata in operatività delle modalità per la selezione delle attività di ricerca, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, ammesse all'erogazione in via definitiva degli stanziamenti per l'anno 2000 e per gli anni successivi;
 - con deliberazione n. 204/99, l'Autorità ha, tra l'altro, fissato, a decorrere dall'1 gennaio 2000, l'aliquota della componente tariffaria A5, per il finanziamento dell'attività di ricerca di interesse generale per il settore elettrico, applicata ai clienti finali nel mercato vincolato per la copertura degli oneri generali relativi al finanziamento dell'attività di ricerca e che tale componente è coerente con la misura di lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali come definiti dall'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo n. 79/99;
 - con deliberazione n. 108/00, l'Autorità ha, tra l'altro, fissato, a decorrere dall'1 luglio 2000, l'aliquota della componente tariffaria A5, per il finanziamento dell'attività di ricerca di interesse generale per il settore elettrico, applicata ai clienti del mercato libero per la copertura degli oneri generali relativi al finanziamento dell'attività di ricerca e che tale componente è parificata al

- prelievo tariffario per il finanziamento delle attività di ricerca in vigore per i clienti del mercato vincolato;
- lo schema di decreto ministeriale recante le modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 è stato trasmesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'Autorità, al fine del rilascio della prescritta intesa, in data 26 settembre 2000; e che tale schema, ad un primo esame, presenta elementi tali da richiedere approfondimenti ulteriori in merito agli aspetti organizzativi dei meccanismi di selezione dei progetti, di controllo dello stato di avanzamento e dei risultati finali;
 - conseguentemente, le modalità di selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti, nonché le modalità per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati finali dei progetti ammessi non potranno essere operative prima del mese di giugno dell'anno 2001;
 - dal documento "Processo di trasformazione", nonché dagli elementi conoscitivi acquisiti dall'Autorità nell'incontro del 19 aprile 2000 con la società CESI Spa è emerso che la medesima società ha intrapreso un programma diversificato di attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico anche ad alto rischio tecnico ed economico e che tali attività sono tuttora in corso;
- Ritenuto che la rideterminazione degli oneri di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto, debba essere basata sulla verifica dei programmi predisposti dalla società SoGIN Spa in ordine alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare, nonché alle attività a queste connesse e conseguenti, anche al fine di valutare l'economicità di detti programmi rispetto agli obiettivi perseguiti; e che, in ragione della complessità degli approfondimenti e delle competenze richieste, per tale verifica sia necessario ricorrere all'apporto di soggetti specializzati, da individuarsi mediante apposite procedure di selezione;
 - Ritenuto che:
 - sia necessario, sino alla entrata in operatività delle modalità per la selezione delle attività di ricerca di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, assicurare le risorse necessarie alla prosecuzione ed alla conduzione ad esito di attività di ricerca a carattere continuativo di rilevante interesse generale per il sistema elettrico;
 - sia opportuno assegnare alla società CESI Spa, per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di cui al precedente alinea e, comunque, non oltre il 30 giugno 2001, le risorse del Fondo per le attività di ricerca al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di ricerca di interesse generale per il settore elettrico a carattere continuativo, intraprese dalla medesima società, che non risultano ancora concluse alla data del 30 giugno 2000;
 - sia conseguentemente necessario prevedere, fino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, modalità di verifica dei

programmi di ricerca predisposti dalla società CESI Spa e che tale verifica debba essere svolta dall'Autorità al fine della definizione e della conseguente erogazione in via definitiva degli stanziamenti, tenendo conto di criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse, e che, sino all'esito di tali verifiche dell'Autorità, l'erogazione degli stanziamenti assegnati in via temporanea alla società CESI Spa, sia effettuata a titolo di acconto e salvo conguaglio.

DELIBERA

- Di proporre, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ad integrazione delle proprie delibere 20 settembre 1999, n. 138/99 e 22 dicembre 1999, n. 192/99, al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, l'adozione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del seguente provvedimento di modifica ed integrazione del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, in materia di individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico:

Articolo 1

Proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000

L'Autorità procede alla rideterminazione di cui all'articolo 9, comma 2, primo periodo del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 entro il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Disposizioni in materia di continuità delle attività di cui al titolo IV del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000

1. Per l'anno 2001 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla fissazione in via temporanea dell'ammontare del fabbisogno del Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 11 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, nel seguito denominato Fondo, da coprire attraverso una componente della tariffa di fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e l'adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale per i clienti del mercato libero in misura comunque non superiore all'equivalente di

- lire 0,5 per kWh consumato dai clienti finali, come definiti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
2. Per l'anno 2000 e sino all'entrata in operatività delle modalità di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2001, le risorse del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca vengono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio, in esito alle verifiche di cui al successivo comma 3, alla società CESI Spa, a copertura dei costi delle attività di progetti di ricerca ammessi al finanziamento.
 3. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 2, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la presentazione ed i criteri per la verifica dei programmi di ricerca predisposti dalla società CESI Spa da ammettere a copertura parziale o totale a carico del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca. La verifica dei suddetti programmi di ricerca è effettuata per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1 e comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, nonché tenendo conto di criteri di economicità ed impiego efficiente delle risorse.
 4. La medesima Autorità verifica, altresì, che i risultati dei progetti di ricerca ammessi a copertura parziale o totale a carico del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca vengano diffusi con i mezzi più opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.
- Di trasmettere la presente delibera al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
 - Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.